

COMUNE DI CASALGRANDE
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

REGOLAMENTO RELATIVO ALL'AMMISSIONE
DI ANZIANI E DISABILI IN STRUTTURE
RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI E
ALL'ATTUAZIONE DI INTERVENTI DI SOSTEGNO
ECONOMICO AL PAGAMENTO DELLA RETTA

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
n° 93 del 30/11/2010

Entrato in vigore il 19/12/2010

INDICE:

Art. 1 OGGETTO.....	3
Art. 2 FINALITA'.....	4
Art. 3 DESTINATARI.....	4
Art. 4 REQUISITI D'ACCESSO.....	4
Art. 5 ACCESSO AL SERVIZIO E ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA.....	4
Art. 6 CRITERI PER L'INSERIMENTO IN GRADUATORIA.....	5
Art. 7 RINUNCIA O RIVALUTAZIONE DELLA DOMANDA.....	6
Art. 8 MODALITA' DI INGRESSO IN STRUTTURA.....	6
Art. 9 PAGAMENTO DELLA RETTA.....	7
Art. 10 REQUISITI D'ACCESSO.....	7
Art. 11 RICHIESTA DI INTERVENTO ECONOMICO A SOSTEGNO DELLA RETTA ED ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA.....	7
Art. 12 DIRITTO ALLA QUOTA PER SPESE PERSONALI.....	8
Art. 13 CRITERI PER LA DEFINIZIONE DELLA CAPACITA' ECONOMICA DEL RICHIEDENTE.....	8
Art. 14 CALCOLO DELL'INTERVENTO ECONOMICO.....	9
Art. 15 ULTERIORI CRITERI DI VALUTAZIONE.....	10
Art. 16 CONTROLLI.....	11
Art. 17 DEFINIZIONE DEI TEMPI DI RISPOSTA ALLA DOMANDA DI INTERVENTO ECONOMICO.....	12
Art. 18 MODALITA' DI ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO ECONOMICO COMUNALE.....	12
Art. 19 NORME FINALI.....	12

ART. 1 - OGGETTO

Il presente regolamento disciplina, nell'ambito della realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete, come da art. 5 della L.R. 2/2003, e della integrata e coordinata rete di servizi e interventi a sostegno della popolazione anziana e disabile, i criteri e le modalità di ammissione alle strutture protette residenziali e semiresidenziali, nonché la determinazione di interventi di sostegno economico a carico dell'Amministrazione Comunale, a favore di anziani e disabili inseriti presso le medesime strutture, finalizzati alla copertura delle rette applicate dagli Enti gestori, con lo scopo di assicurare l'idoneo intervento di assistenza e tutela.

La Casa Protetta è una struttura a carattere residenziale volta ad assicurare trattamenti socio-assistenziali e sanitari di base a favore di persone anziane non autosufficienti che non sono assistibili nel proprio ambito familiare.

Essa ha lo scopo di prevenire ulteriori perdite di autonomia, mantenere le capacità fisiche, mentali, affettive e relazionali del paziente.

Il Comune di Casalgrande, sulla base dell'Accordo di Programma stipulato con l'Azienda USL, può contare su un numero di posti convenzionati rapportati alla popolazione anziana residente.

Il Centro diurno è una struttura socio-sanitaria a carattere diurno, destinata ad anziani ultrassessantacinquenni con diverso grado di non autosufficienza e ad adulti disabili (di età tra i 18 e 64 anni); ha come finalità il mantenimento della persona nelle condizioni di massimo benessere all'interno del suo contesto familiare e sociale, assicurando nell'ambito di piani di intervento personalizzati, ospitalità diurna ed interventi di tutela, socializzazione, riattivazione e mantenimento delle residue capacità dell'utente.

Il Centro Diurno garantisce agli utenti tutela ed assistenza diurna nel rispetto dell'autodeterminazione, dell'autonomia individuale e della riservatezza personale, consentendo ritmi di vita di tipo familiare e favorendo la partecipazione degli ospiti e dei loro congiunti alla vita comunitaria.

In particolare, il presente regolamento ha per oggetto:

- la definizione dei requisiti d'accesso e delle modalità di presentazione della domanda di ingresso alle strutture residenziali e/o semiresidenziali e di sostegno economico ad integrazione della retta;
- la determinazione dei criteri di inserimento in graduatoria, nonché la partecipazione economica del richiedente al costo della retta;
- la valutazione della situazione familiare e reddituale per l'attribuzione del punteggio in graduatoria per l'accesso alla struttura residenziale e/o semiresidenziale, l'individuazione dei soggetti chiamati a concorrere all'integrazione della retta di ricovero e la definizione dei criteri per la compartecipazione economica degli stessi, con l'applicazione dell'ISEE quale strumento volto a valutare equamente la capacità contributiva di famiglie con condizioni socio-economiche diverse;
- la definizione delle modalità di ingresso in struttura residenziale e/o semiresidenziale, nonché la determinazione del contributo da parte del Comune di Casalgrande, a sostegno della copertura della retta e delle modalità di erogazione dello stesso.

ART. 2 - FINALITA'

Il presente regolamento tende al perseguimento delle seguenti finalità:

1. garantire all'anziano e al disabile non autosufficiente l'attuazione del Piano di intervento, di vita e di cure definito dalla competente Commissione multidisciplinare;
2. assicurare il sostegno economico alle persone e alla loro rete familiare di sostegno che si trovano in difficoltà;
3. garantire una valutazione equa ed omogenea della capacità economica dei nuclei collaterali (figli con relativo nucleo non conviventi) chiamati alla compartecipazione della spesa per la retta di ricovero con l'ausilio dell'ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente).

Art. 3 - DESTINATARI

Sono destinatari degli interventi di cui all'art. 1 gli anziani (assumendo quale età convenzionale per la persona anziana quella uguale o superiore a 65 anni) non autosufficienti e/o parzialmente non autosufficienti non più assistibili al proprio domicilio e i disabili adulti (di età tra i 18 e i 64 anni) con patologie che non permettono il mantenimento all'interno del nucleo familiare, residenti nel Comune di Casalgrande.

ART. 4 - REQUISITI D'ACCESSO

Il Comune di Casalgrande, per gli ingressi alle strutture residenziali e/o semiresidenziali, tiene conto dei seguenti requisiti:

- Residenza nel Comune di Casalgrande
- Età uguale o superiore al 65 esimo anno per le persone anziane
- Età tra i 18 e i 64 anni per i soggetti disabili
- Condizione di non autosufficienza fisica e/o psichica, certificata dall'UVG (Unità di Valutazione Geriatrica) o dall'UVM (Unità di valutazione multidimensionale)

ART. 5 – ACCESSO AL SERVIZIO E ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA

Per le ammissioni presso le strutture residenziali e/o semiresidenziale, la domanda viene presentata dal soggetto interessato e/o da un suo familiare o soggetto a ciò legittimato, all'Assistente Sociale del Comune, che assume la funzione di Responsabile del Caso (RdC), oppure a seguito di dimissione ospedaliera protetta, con attivazione diretta dell'UVG.

A seguito della presentazione della domanda, l'Assistente Sociale attiva l'istruttoria relativa all'ingresso in struttura residenziale e/o semiresidenziale:

- Compilazione della domanda, con firma del richiedente
- Raccolta delle informazioni personali e sanitarie
- Invio della segnalazione all'UVG o all'UVM
- Dichiarazione Sostitutiva Unica con parametri ISE/ISEE

La valutazione della non autosufficienza viene svolta dall'UVG o dall'UVM.

L'UVG (Unità di Valutazione Geriatrica), formata da tre figure professionali (Medico geriatra, Infermiere professionale, Assistente Sociale) effettua la valutazione, in particolare

nell'ambito delle dimissioni protette dall'ospedale; per gli anziani che si trovano al domicilio, viene attivata l'UVM (Unità di valutazione multidimensionale), formata da tre figure professionali (Medico di medicina generale, Infermiere professionale, Assistente Sociale).

L'UVG o l'UVM compiono una valutazione complessiva dei bisogni socio-sanitari dell'anziano e/o disabile e propongono all'utente e al nucleo di riferimento l'attivazione dei servizi ritenuti più idonei, tenendo conto della situazione sanitaria e del carico assistenziale del quale necessita l'utente.

Verificate la condizione di non autosufficienza e l'impossibilità di mantenimento al domicilio, viene predisposto un Progetto personalizzato di vita e di cura con il quale si autorizza l'ingresso dell'anziano e/o disabile in struttura residenziale e/o semiresidenziale. Il Piano elaborato dall'UVG/UVM viene sottoscritto dai componenti della commissione e dai familiari per accettazione del programma stesso.

ART. 6 – CRITERI PER L'INSERIMENTO IN GRADUATORIA

A seguito della valutazione e della stesura del Progetto personalizzato di vita e di cura, qualora non vi sia immediata disponibilità di ingresso su posti convenzionati (previsti solo per soggetti ultrasessantacinquenni), la richiesta viene inserita nella graduatoria comunale all'uopo predisposta.

A conclusione dell'istruttoria la Responsabile del caso dà comunicazione ai familiari della collocazione in graduatoria e del punteggio attribuito al soggetto richiedente.

La graduatoria viene elaborata sommando i seguenti punteggi:

- **PUNTEGGIO BINA (Breve Indice di non autosufficienza: è definito sommando gli item relativi alla condizione sanitaria, infermieristica e sociale):**
Punti 230 - Non Autosufficienza

- **PRESENZA DI FIGLI:**

- Anziano solo – **100 punti**
- n. 1 figlio – **70 punti**
- n. 2 figli – **50 punti**
- n. 3 figli – **30 punti**
- n. 4 figli e più – **0 punti**

Per ogni figlio residente fuori regione si aggiungono **10 punti**

Per ogni figlio con un'invalidità civile pari o superiore al 75%, si aggiungono **10 punti**.

- **VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE FAMILIARE:**

- Rete familiare con risorse interne tali per cui è possibile garantire l'adeguata assistenza all'anziano - **Punti 10**
- Rete familiare con risorse limitate che è in grado di garantire, seppure con difficoltà, un'adeguata assistenza dell'anziano - **Punti 20**

- Rete familiare assente o problematica, in quanto priva delle risorse necessarie per garantire l'adeguata assistenza - **Punti 50**

□ **VALUTAZIONE SITUAZIONE ECONOMICA:**

ISEE dell'anziano inferiore a 7.500 euro – **Punti 50**

ISEE dell'anziano compreso tra 7500 e 15000 euro – **Punti 30**

ISEE dell'anziano compreso tra 15000 e 22500 – **Punti 10**

ISEE dell'anziano superiore a 22500 – **Punti 0**

Qualora, alla richiesta di inserimento in graduatoria, non sia allegata la Dichiarazione Sostitutiva Unica con parametri ISE/ISEE, l'istanza sarà accolta ed in sede di istruttoria il punteggio inerente la situazione economica non verrà attribuito.

La situazione di ogni anziano viene aggiornata ogni qualvolta si verificano dei cambiamenti, su segnalazione dei familiari e/o dei servizi territoriali che hanno in carico il soggetto. Inoltre ogni 12 mesi di permanenza nella graduatoria, vengono aggiunti 10 punti al punteggio base.

Per quanto concerne i soggetti disabili non è prevista una graduatoria comunale e sarà la RdC a valutare, in un'ottica multidisciplinare, l'inserimento residenziale e/o semiresidenziale più rispondente all'esigenze del singolo utente.

ART. 7 - RINUNCIA O RIVALUTAZIONE DELLA DOMANDA

In caso di prima rinuncia al posto, l'anziano rimane in graduatoria nella medesima posizione; alla seconda rinuncia, l'anziano perde il punteggio aggiuntivo riferito al periodo di permanenza nella graduatoria, così come previsto dall'art. 6.

In entrambi i casi la rinuncia deve essere formalizzata e motivata per iscritto dall'interessato o da un suo familiare.

Qualora l'anziano venga rivalutato dall'UVG/UVM, si andrà a modificare la posizione in graduatoria, collocandolo sulla base del nuovo punteggio.

In situazioni di particolare gravità o di emergenza sociale, il Servizio Sociale comunale potrà decidere, rispetto ai provvedimenti da attuare, anche in deroga alla graduatoria.

ART. 8 - MODALITÀ DI INGRESSO IN STRUTTURA

Nel momento in cui si rende disponibile un posto convenzionato di struttura residenziale e/o semiresidenziale, la RdC contatta i familiari per formalizzare l'accettazione dell'inserimento nella struttura e concordare le modalità di ingresso.

La RdC al momento dell'accettazione illustra i criteri e le modalità per la eventuale presentazione di richiesta di integrazione della retta.

Contestualmente la RdC contatta la referente della struttura ospitante per comunicare i dati del nuovo ingresso, invia il Progetto personalizzato di vita e di cura dell'utente contenente l'autorizzazione all'ingresso.

ART. 9 - PAGAMENTO DELLA RETTA

Gli ospiti delle strutture hanno l'obbligo di assumersi le spese relative alla retta di mantenimento, utilizzando a questo scopo tutti i loro proventi.

Qualora l'ospite si trovasse nell'impossibilità di pagare la retta ed intende fruire dei benefici di cui al precedente art. 1, lo stesso o chi per esso è tenuto a presentare la relativa domanda per ottenere contributi economici, su apposito modulo disponibile presso l'Ufficio Servizi Sociali.

ART. 10 - REQUISITI D'ACCESSO

Costituiscono requisiti d'accesso al contributo del Comune ad integrazione della retta le condizioni di seguito indicate:

- A) Il richiedente deve essere residente nel Comune di Casalgrande al momento della presentazione della domanda;
- B) Il richiedente non deve avere un valore patrimoniale mobiliare ed immobiliare tale da consentire il pagamento totale della retta di ricovero;
- C) Il richiedente, qualora sia l'unico componente il proprio nucleo familiare, non deve avere un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) superiore a Euro 23.988,55;
- D) Il richiedente, qualora il proprio nucleo familiare sia composto da due o più persone, non deve avere un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) superiore a Euro 21.403,00;
- E) Il richiedente non deve avere uno o più figli non conviventi con ISEE superiore a Euro 25.000,00.

ART. 11 - RICHIESTA DI INTERVENTO ECONOMICO A SOSTEGNO DELLA RETTA ED ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA

La domanda può essere presentata dall'interessato, da un suo familiare o da altro soggetto a ciò legittimato.

In assenza di familiari referenti, la presentazione della richiesta viene eseguita dall'Assistente Sociale Responsabile del Caso, in nome e per conto dell'anziano e/o disabile in struttura.

Essa dovrà essere corredata obbligatoriamente dalla dichiarazione sostitutiva delle condizioni economiche del nucleo familiare per la richiesta di prestazioni sociali agevolate, di cui al DPCM attuativo del D.Lgs 31.03.1998 n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni, e dalla dichiarazione concernente l'eventuale possesso rendite INAIL, indennità di accompagnamento ecc..

L'ammissibilità e la determinazione del contributo sono di competenza dell'Area sociale, che provvede secondo i criteri e le modalità del presente regolamento, nel rispetto degli Accordi di Programma, delle convenzioni e della normativa regionale vigente.

In sede di istruttoria, il Servizio Sociale potrà inoltre acquisire d'ufficio ogni altra idonea documentazione ed elementi ritenuti utili, mediante i servizi e gli uffici a ciò preposti.

L'ammissione in strutture residenziali e/o semiresidenziali con retta a totale o parziale carico del Comune è autorizzata, sulla base delle condizioni economiche e sociali del soggetto interessato e dei familiari tenuti al concorso delle spese per il mantenimento del congiunto in struttura.

I richiedenti sono tenuti al pagamento della retta in ragione del proprio reddito nel rispetto dei criteri di seguito definiti.

Qualora le condizioni economiche del richiedente non consentano il pagamento dell'intera retta, sono tenuti a contribuire i nuclei collaterali (figli con relativo nucleo), di cui all'art. 433 del Codice Civile, escludendo i nipoti e i fratelli e/o sorelle dell'ospite.

I richiedenti non autosufficienti, o per loro conto i familiari o, in mancanza di questi, l'Assistente Sociale Responsabile del caso, sono tenuti, qualora non ne siano già in godimento, ad avanzare ai competenti uffici richiesta di riconoscimento dell'invalidità civile, dell'indennità di accompagnamento e di eventuali altre provvidenze economiche di cui abbiano diritto e di cui si terrà conto nella determinazione delle quote di contribuzione al pagamento della retta.

Inoltre sono tenuti a dare immediata informazione dell'avvenuta riscossione degli arretrati stessi.

Si provvederà, se del caso, al recupero di eventuali arretrati che porteranno alla rideterminazione della quota a carico dell'utente fino ad esaurimento degli arretrati stessi.

ART. 12 – DIRITTO ALLA QUOTA PER SPESE PERSONALI

L'anziano o il disabile ospitato in una struttura è tenuto a concorrere al costo della retta mediante le sue disponibilità, salvo la quota mensile destinata a sostenere le spese personali (franchigia).

La predetta quota è definita nella misura di **€ 100,00 mensili**. Tale quota sarà oggetto di aggiornamento ai sensi dell'art. 19 del presente regolamento.

ART. 13 – CRITERI PER LA DEFINIZIONE DELLA CAPACITA' ECONOMICA DEL RICHIEDENTE

La capacità economica del richiedente, in relazione alla quale è determinata l'entità dell'intervento comunale, viene valutata sulla scorta di quanto sotto specificato, fatto salvo comunque il possesso in capo al soggetto interessato dei requisiti di accesso di cui al precedente art. 10.

Il singolo richiedente concorre alla copertura della retta con tutti i redditi percepiti al netto delle imposte, nonché con le indennità eventualmente riconosciute, fatta salva la quota mensile per le spese personali, come definita al precedente art. 12.

Per la determinazione del contributo economico del Comune di Casalgrande si terrà conto della situazione economica del richiedente derivante dall'insieme dei seguenti elementi:

- ISEE dei componenti il nucleo familiare del richiedente secondo le indicazioni contenute nel D. Lgs. 130/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- risorse di reddito o emolumenti a qualsiasi titolo percepiti dal richiedente e da chiunque erogate, anche se non soggette a IRPEF;
- situazione economica dei nuclei collaterali (figli con relativo nucleo) sempre valutata facendo riferimento all'ISEE.

Patrimonio mobiliare

Il patrimonio mobiliare concorre, secondo la percentuale di possesso, nella compartecipazione al costo della retta. Pertanto l'intervento economico comunale verrà erogato solo a seguito dell'esaurita disponibilità del predetto patrimonio, fatta salva la franchigia di € 4.000,00.

In applicazione dell'art. 2740 C.C., qualora il richiedente entrasse in disponibilità di ulteriori beni o redditi, dette sopravvenienze verranno direttamente utilizzate per il pagamento della retta. In tal caso il Comune di Casalgrande valuterà, in relazione all'entità dei suddetti proventi, se sospendere temporaneamente il contributo fino alla concorrenza della somma pervenuta successivamente all'erogazione dello stesso.

Patrimonio immobiliare

Per il **richiedente solo** proprietario di immobili e/o terreni si dovrà individuare, tra le diverse soluzioni possibili (- cessione del diritto reale sull'immobile nelle varie forme possibili; - alienazione a fronte di rendita vitalizia o locazione con facoltà di subaffitto) quella che consenta all'Amministrazione Comunale di provvedere comunque al ricovero dell'interessato.

In applicazione dell'art. 2740 C.C., qualora il richiedente entrasse in disponibilità di ulteriori beni o redditi, dette sopravvenienze verranno direttamente utilizzate per il pagamento della retta. In tal caso il Comune di Casalgrande valuterà, in relazione all'entità dei suddetti proventi, se sospendere temporaneamente il contributo fino alla concorrenza della somma pervenuta successivamente all'erogazione dello stesso.

ART. 14 – CALCOLO DELL'INTERVENTO ECONOMICO

Per i servizi residenziali e/o semiresidenziali l'agevolazione massima corrisponde al 80% della retta della struttura, al netto dei contributi sanitari erogati dall'Azienda Sanitaria Locale.

Calcolo delle agevolazioni:

a) Valutazione della situazione economica del richiedente:

Per i richiedenti il cui nucleo anagrafico è costituito da una sola persona:

o Valore ISEE pari o inferiore a euro 4.544,83 = agevolazione uguale al 80% della retta.

o Valore ISEE superiore a euro 23.988,55 = agevolazione uguale a 0

o Fasce ISEE: il valore dell'agevolazione viene calcolato in percentuale progressivamente ridotta a partire dal 80% con decremento di 1 punto percentuale ad ogni incremento di ISEE di euro 246,12 (valore medio per i 79 scaglioni ISEE) rispetto al valore iniziale di euro 4.544,83.

Per i richiedenti il cui nucleo familiare è composto da due o più persone:

o Valore ISEE pari o inferiore a euro 6.817,23 = agevolazione uguale al 80% della retta

o Valore ISEE superiore a euro 21.403,00 = agevolazione uguale a 0

o Fasce ISEE: il valore dell'agevolazione viene calcolato in percentuale progressivamente ridotta a partire dal 80% con decremento di 1 punto percentuale ad ogni incremento di ISEE di euro 184,63 rispetto al valore iniziale di euro 6.817,23.

b) Incidenza sulle agevolazioni dei redditi non soggetti ad IRPEF

L'agevolazione determinata viene ridotta dell'importo pari agli introiti non soggetti a IRPEF, fatta salva una franchigia pari a € 100,00 mensili per le spese personali, prevista all'art. 12.

c) Riduzione delle agevolazioni in presenza dei figli non convenienti tenuti al mantenimento

Progr.	ISEE dei singoli tenuti al mantenimento non conviventi	% riduzione contributo sulla retta
1	11500	2
2	13000	4
3	14500	6
4	16000	8
5	17000	12
6	18000	18
7	19000	26
8	20000	34
9	21000	43
10	22000	52
11	23000	61
12	24000	70
13	25000	80

ART. 15 - ULTERIORI CRITERI DI VALUTAZIONE

Qualora vi sia l'utente con coniuge e/o altro componente il nucleo anagrafico, al fine di garantire al convivente che rimane al domicilio un sostegno economico adeguato alle proprie necessità, viene salvaguardata dai redditi esenti ai fini IRPEF, qualora li percepisca, un'ulteriore franchigia di € 200,00 mensili.

Qualora l'utente con coniuge e/o altro componente il nucleo anagrafico non sia titolare di alcun reddito esente ai fini IRPEF (invalidità o accompagnamento), si decurterà l'importo di € 200,00 mensili dalla quota da pagare da parte dell'utente quale compartecipazione al costo della struttura.

L'utente privo di figli, che risulta convivente con un nucleo familiare di fratelli la cui convivenza si è instaurata da meno di cinque anni, viene valutato facendo riferimento alle fasce ISEE dell'utente solo, procedendo all'estrapolazione del suddetto dato.

Se la convivenza dura da più di cinque anni, viene valutato facendo riferimento alle fasce ISEE dell'utente con conviventi.

Per la valutazione dell'effettivo beneficio da erogare ad utenti soli, una volta determinata la compartecipazione dell'Amministrazione Comunale, l'ufficio preposto procederà ad analizzare la quota effettivamente disponibile all'utente per il pagamento della retta, derivante dai redditi netti e dalla quota a carico dell'Amministrazione Comunale. Allorché si evinca una disponibilità economica diversa da quanto necessaria per far fronte al pagamento della retta, in ossequio al principio di equità, si procederà per compensazione, determinando la quota reale del beneficio.

Su parere scritto e motivato dell'Assistente Sociale Responsabile del Caso si potrà derogare ai criteri di ammissibilità e di determinazione della misura del contributo da erogare.

L'Assistente Sociale può inoltre, nell'ambito del progetto socio-assistenziale, richiedere l'erogazione del contributo direttamente alla struttura ospitante.

La Giunta Comunale, in casi di straordinarie condizioni economiche che determinino contrazioni rilevanti del reddito nei cittadini, potrà approvare misure temporanee che tengano conto delle mutate condizioni economiche dei soggetti beneficiari e/o tenuti alla compartecipazione, prevedendo un nuovo calcolo dell'ISEE ricavato con una simulazione, che stabilisca la situazione reddituale aggiornata rispetto alla nuova situazione determinatasi.

ART. 16 - CONTROLLI

Il servizio competente esegue i controlli sulla domanda di beneficio e sulla Dichiarazione Sostitutiva Unica ISEE, in conformità alle disposizioni previste dal vigente regolamento comunale in materia di ISEE, nonché sull'utilizzo del suddetto beneficio per la compartecipazione al costo della retta dell'utente.

Qualora il contributo venisse utilizzato dai beneficiari per altri scopi, l'Amministrazione provvederà all'immediata sospensione del contributo e ad ogni altra azione che ritenga utile per addivenire alla riscossione dello stesso.

ART. 17 - DEFINIZIONE DEI TEMPI DI RISPOSTA ALLA DOMANDA DI INTERVENTO ECONOMICO

Il provvedimento di concessione o diniego dell'intervento economico è adottato entro 30 giorni, dalla presentazione della domanda.

La mancata o incompleta presentazione della documentazione richiesta, in qualunque fase dell'istruttoria, sospende i termini di risposta.

In caso di domande che presentino particolare complessità o della necessità di reperire informazioni integrative, il termine viene prorogato di ulteriori 30 giorni, previa comunicazione al richiedente.

ART. 18 - MODALITA' DI ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO ECONOMICO COMUNALE

Il Dirigente, a conclusione dell'istruttoria, adotta il provvedimento e ne dà comunicazione al richiedente e/o ai nuclei interessati alla compartecipazione.

L'intervento economico a carico del Comune di Casalgrande è annuale (anno solare) e viene erogato mensilmente ai soggetti beneficiari e secondo le modalità indicate nella domanda di ammissione.

Qualora il beneficiario sia privo di un conto corrente bancario e/o postale, il contributo verrà erogato direttamente alla struttura ospitante, su presentazione di regolare documentazione.

Per ogni annualità successiva dovrà essere ripresentata la richiesta di contributo e l'aggiornamento della documentazione a corredo dell'istanza.

In caso di decesso dell'ospite, il contributo si intenderà sospeso dal giorno successivo alla data dello stesso.

In caso di trasferimento in altra struttura provinciale con tariffa giornaliera diversa, si procederà a rideterminare il contributo dal primo giorno successivo al trasferimento.

ART. 19 - NORME FINALI

La franchigia e le fasce ISEE di compartecipazione alla spesa sono aggiornate in sede di determinazione da parte della Giunta Comunale, con cadenza biennale e secondo l'andamento dell'Indice ISTAT.

Per tutto quanto non esplicitamente disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni contenute nelle normative nazionali e regionali.

Il presente regolamento entra in vigore nei termini previsti dallo Statuto comunale.



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

c.a.p. 42013 Piazza Martiri della Libertà, 1 P.I.:00284720356 Tel.:0522 998511 - fax.:0522 841039
e-mail: urp@comune.casalgrande.re.it internet: www.comune.casalgrande.re.it

Al Sindaco del Comune
di Casalgrande

OGGETTO: Richiesta di prestazione sociale agevolata per integrazione retta

(da compilare da parte dell'anziano/a e/o disabile richiedente o, per conto del medesimo, da parte di un familiare)

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____
residente nel Comune di _____ in Via _____
_____ Tel. _____

Preventivamente informato/a, ai sensi dell'art.76 del DPR 445/2000 sulle responsabilità penali in cui potrebbe incorrere in caso di dichiarazione falsa e la conseguente decadenza del beneficio economico ai sensi dell'art. 75 del DPR 445/2000.

CHIEDE

un contributo comunale al proprio mantenimento presso la Struttura Residenziale _____
_____ a decorrere dal

DICHIARA

Che il valore **ISEE** (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), calcolato ai sensi del D.Lgs. 109/98 così come modificato dal D.Lgs. 130/00, è pari a EURO _____;

che il **Patrimonio Mobiliare**, individuato ai sensi del D.Lgs.109/98, così come modificato dal D.Lgs.130/2000, è pari a EURO _____;

a cui si aggiungono i seguenti altri introiti che dovranno essere tassativamente comunicati all'Amministrazione Comunale:

-assegno accompagnamento	€ _____
-assegno invalidità civile	€ _____
-rendite INAIL	€ _____
-altre entrate (es: disponibilità finanziaria, titoli di stato, rendite, introiti da locazioni, ecc.)	€ _____
TOTALE	€ _____

-CONDIZIONE PATRIMONIALE:

è proprietario della sola propria abitazione	si <input type="checkbox"/>	nella percentuale del	<input type="checkbox"/>
	no <input type="checkbox"/>		

di altri immobili o terreni	si <input type="checkbox"/>	nella percentuale del	<input type="checkbox"/>
	no <input type="checkbox"/>		

COMUNICA

Che il contributo dovrà essere erogato tramite accredito sul c/c :

CODICE IBAN _____

Intestato a _____

Per conto dell'interessato la presente attestazione viene firmata dal sig. _____

_____ in qualità di _____ residente a _____

_____ in Via _____

che se ne assume ogni responsabilità.

Casalgrande,

FIRMA

Dichiaro, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del D.Lgs. 196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

IL DICHIARANTE

Allegati alla domanda

- Dichiarazione Sostitutiva Unica e relativa attestazione ISE/ISEE rilasciata dall'INPS n. _____ del ___/___/_____**
- Documento d'identità
- Mod. O Bis M dei redditi esenti ai fini IRPEF



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

c.a.p. 42013 Piazza Martiri della Libertà, 1 P.I.:00284720356 Tel.:0522 998511 - fax.:0522 841039
e-mail: urp@comune.casalgrande.re.it internet: www.comune.casalgrande.re.it

Al Sindaco del Comune
di Casalgrande

OGGETTO: Richiesta di prestazione sociale agevolata per integrazione retta

(da compilarsi da parte del coniuge, dei figli, ai sensi degli art.433 del C.C. dell'ospite in Struttura residenziale e/o semiresidenziale)

Il sottoscritto _____ nato a _____
il _____ Residente a _____ in via _____
tel. _____

Identificato con documento _____ ***n°*** _____

Preventivamente informato/a, ai sensi dell'art.76 del DPR 445/2000 sulle responsabilità penali in cui potrebbe incorrere in caso di dichiarazione falsa e la conseguente decadenza del beneficio economico ai sensi dell'art. 75 del DPR 445/2000.

in qualità di _____ del Sig./Sig.a _____
(grado di parentela)
ricoverato dal _____ presso la Struttura Residenziale _____

IN RELAZIONE ALLA DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO IN STRUTTURA RESIDENZIALE DEL/LA SIG./SIG.A

DICHIARA

che il valore **I.S.E.E.** (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), calcolato ai sensi del D.Lgs.109/98, così come modificato dal D.Lgs.130/2000 è di €

SEGNALA inoltre quanto segue (mutamento della situazione economica del dichiarante e relativo nucleo familiare D.S.U.):

Casalgrande,

FIRMA

Dichiaro, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del D.Lgs. 196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

IL DICHIARANTE

Allegati alla domanda

- Dichiarazione Sostitutiva Unica e relativa attestazione ISE/ISEE
rilasciata dall'INPS n. _____ del ___/___/_____**
- Documento d'identità
- Documentazione attestante mutamenti successivi alla compilazione della D.S.U.

=====

CONTROLLI:

L'Amm.ne Com.le si riserva di verificare le condizioni reddituali dichiarate utilizzando ogni elemento utile ad accertare la effettiva e reale situazione dei richiedenti anche tramite indagine su tenori di vita e /o acquisizione di altre informazioni ritenute necessarie. In particolare potranno essere interessati gli uffici fiscali e finanziari statali preposti richiedendo i relativi accertamenti.